

28898 - 26



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs.196/03 in quanto:

☐ disposto d'ufficio

☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Stefano Mogini

- Presidente -

Sent. n. sez. 2

Maria Vessichelli

CC – 15/01/2026

Monica Boni

R.G.N. 25030/2025

Angelo Caputo

Massimo Ricciarelli

Alfredo Guardiano

Aldo Aceto

- Relatore -

Ignazio Pardo

Alessandro Ranaldi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

_____ nato ad _____ il _____.

avverso l'ordinanza del 18/07/2025 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ascoli Piceno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella
De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le memorie del difensore, Avv. _____

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 luglio 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli Piceno ha applicato a [REDACTED] e [REDACTED] la misura coercitiva personale del divieto di avvicinamento a [REDACTED] persona offesa dei reati di cui agli artt. 612-*bis*, primo comma, e 56, 610 cod. pen., ascritti a [REDACTED] e rubricati ai capi A e B dell'imputazione provvisoria, nonché dei reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 582, 585, 576, 61 n. 2, 56, 610, primo e secondo comma, 61, n. 2, cod. pen. e 635, secondo comma, n. 1, cod. pen., ascritti a [REDACTED] e rubricati ai capi C e D.

La misura, in particolare, rafforzata con l'adozione del braccialetto elettronico, è stata applicata in relazione ai reati di cui ai capi A (art. 612-*bis*, primo comma, cod. pen. ascritto a [REDACTED] e C (artt. 81, secondo comma, 582, 585, 576, 61 n. 2, 56, 610, primo e secondo comma, 61, n. 2, cod. pen. ascritto a [REDACTED]

Eseguita la misura il 19 luglio 2025, il successivo 23 luglio il Gip ha proceduto all'interrogatorio di garanzia di [REDACTED] che si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta che:

- dopo aver posto in essere condotte persecutorie ai danni di [REDACTED] [REDACTED] lo aveva altresì minacciato di ucciderlo se non avesse ritirato la denuncia-querela precedentemente presentata contro di lui per i reati di cui agli artt. 660 cod. pen., 81, secondo comma, 582, 612 cod. pen. per i quali era stato precedentemente iscritto autonomo procedimento penale rubricato al n. 2185/2024 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno;

- dopo questi fatti, [REDACTED] aveva anch'egli posto in essere reiterate condotte minacciose e violente finalizzate a indurre [REDACTED] a rimettere la denuncia-querela sporta nei confronti del fratello [REDACTED] per i reati oggetto del procedimento penale n. 2185/2024 RGNR e gli aveva altresì danneggiato l'autovettura;

- per il reato di cui al capo C è stata contestata all'odierno ricorrente la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2) cod. pen. per aver commesso il fatto «per assicurare al fratello [REDACTED] l'impunità dal delitto per cui è sottoposto a procedimento penale n. 2185/24 RGNR».

Ritenuta la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati ascritti a entrambe le persone sottoposte a indagini, il Giudice ha sostenuto la necessità di applicare loro la misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa in considerazione del rischio di recidiva di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen.



2. Per l'annullamento dell'ordinanza cautelare ricorre direttamente per cassazione [REDACTED] che deduce, con l'unico motivo, la violazione degli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2, 56, 610, 61 n. 2 cod. pen. 178, lett. c), 274, comma 1, lett. c), 282-ter, 291, comma 1-quater, 292, comma 3-bis e 294 cod. proc. pen.

Incontestata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a suo carico, lamenta, in estrema sintesi, che, trattandosi di ordinanza che applica una misura cautelare personale adottata dopo l'entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha modificato l'art. 291 cod. proc. pen., il Giudice avrebbe dovuto procedere al suo interrogatorio prima di decidere sulla domanda del Pubblico ministero. Osserva, al riguardo, che l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ritenuta dal Giudice della cautela, non era relativa ad alcuno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. o dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., né si tratta di gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Precisa che il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen., l'unico, tra quelli qui in rilievo, indicato dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., è stato contestato soltanto al proprio fratello [REDACTED] e non è in alcun modo connesso, ex art. 61 n. 2 cod. pen., con quelli a lui ascritti.

L'ordinanza, siccome non preceduta dall'interrogatorio dell'interessato, è perciò nulla.

Si tratta di nullità che la giurisprudenza di legittimità qualifica come generale a regime intermedio che può essere dedotta al più tardi con la richiesta di riesame e, dunque, afferma il ricorrente, anche con l'impugnazione dell'ordinanza cautelare mediante ricorso diretto per cassazione.

3. Il Procuratore generale, consapevole del contrasto ermeneutico relativo alle questioni poste, aveva chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo preferibile l'orientamento secondo il quale il giudice investito della domanda di applicazione di una misura cautelare personale per una delle esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non deve procedere all'interrogatorio preventivo di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. nei soli casi espressamente previsti dalla norma in questione, quando si procede, cioè, per uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), o all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen. oppure per gravi delitti commessi con armi o con altri mezzi di violenza personale. La connessione qualificata o probatoria con reati diversi da quelli indicati all'art. 291, comma 1-quater, codice di rito, non giustifica la mancata assunzione dell'interrogatorio preventivo della persona nei cui confronti si procede per tali delitti.

Secondo il Procuratore generale, però, la nullità è stata tardivamente dedotta perché il ricorrente avrebbe potuto e dovuto dedurla in sede di interrogatorio "postumo", quale incombente procedurale immediatamente successivo rilevante ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Per queste ragioni il Requirente non aveva condiviso l'indirizzo ermeneutico della Corte di legittimità secondo il quale, invece, la nullità è deducibile per la prima volta anche in sede di riesame, non senza osservare la peculiarità del caso di specie nel quale l'ordinanza cautelare non è stata impugnata con istanza di riesame ma con ricorso diretto per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 5, cod. proc. pen.

4. Con memoria del 10 ottobre 2025 il difensore del ricorrente, Avv. [REDACTED] aveva replicato alle richieste del Procuratore generale richiamando e ribadendo l'indirizzo ermeneutico che ritiene possibile dedurre per la prima volta la nullità in sede di riesame o, come nel caso di specie, con ricorso diretto per cassazione.

5. Con ulteriore memoria di replica del 17 ottobre 2025, l'Avv. [REDACTED] aveva ribadito la deducibilità per la prima volta della nullità anche in sede di riesame ed ha in ogni caso condiviso con il Procuratore generale la insostenibilità dell'indirizzo ermeneutico che ritiene inapplicabile l'obbligo dell'interrogatorio preventivo anche nei confronti di persona non indagata per alcuno dei delitti di cui all'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. bensì per altri diversi, con quelli probatoriamente collegati o teleologicamente connessi.

6. Con ordinanza n. 35613 del 24 ottobre 2025, la Quinta Sezione penale ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite. La Sezione rimettente ha, in primo luogo, condiviso l'opzione ermeneutica di matrice dottrinale secondo la quale l'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. si applica in relazione ai reati che si ritiene l'indagato possa commettere e la cui reiterazione si intende impedire, non già a quelli per i quali si procede e che sono già stati commessi. In particolare, l'interrogatorio preventivo non sarebbe obbligatorio quando il giudice ritenga che la persona sottoposta alle indagini possa commettere uno dei delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a), o all'art. 362, comma 1-*ter* cod. proc. pen. ovvero gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale. Al riguardo, l'ordinanza stigmatizza la genericità sul punto dell'ordinanza cautelare che ha fatto riferimento al "rischio di recidiva specifica".

La Sezione rimettente ha poi sottolineato che la oggettiva sussistenza delle condizioni derogatorie dell'applicazione dell'art. 291, comma 1-*quater*, cit., può essere scrutinata anche dal tribunale del riesame il quale, ferma la preclusione



della totale assenza di motivazione sul punto, può integrare quella dell'ordinanza genetica. Ha al riguardo rilevato, da un lato, che la verifica della sussistenza di tali condizioni non può prescindere dalla "mediazione" dell'apparato motivazionale, segnalando, dall'altro, che il legislatore del 2024 ha lasciato intatto il nono comma dell'art. 309 cod. proc. pen.

Sicché, fatte queste premesse, l'ordinanza indica i profili di contrasto oggetto di rimessione.

Il primo riguarda l'applicazione dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. ai procedimenti soggettivamente cumulativi quando le condizioni derogatorie all'applicazione della norma riguardano uno solo dei coindagati (nel caso di specie, il fratello del ricorrente).

Secondo un primo indirizzo, nel procedimento cautelare che riguarda più indagati e ha ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari, quando ritenga sussistenti, solo nei confronti di taluno, le condizioni di deroga, è esonerato, nei riguardi di tutti gli indagati, dall'obbligo di procedere all'interrogatorio preventivo.

Un diverso indirizzo sostiene che la posizione di ciascun indagato soggiace al regime cautelare implicato dalle condizioni che la caratterizzano: gli indagati per i quali sussistono le esigenze cautelari di deroga subiranno un interrogatorio di garanzia "postumo"; per gli altri il giudice delle indagini preliminari dovrà procedere all'interrogatorio preventivo.

Il secondo profilo di contrasto riguarda il regime della deducibilità della nullità.

Ferma la riconducibilità della nullità alla categoria di quelle a regime intermedio, in quanto trattasi di un difetto procedurale che incide sulla piena estrinsecazione del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., secondo un primo orientamento l'eccezione deve essere proposta, a pena di decadenza, nel primo atto utile che si svolge alla presenza delle parti e, quindi, nell'interrogatorio di garanzia.

Secondo un diverso orientamento, la nullità in questione può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame (o dinanzi alla Corte di cassazione nel caso di ricorso diretto ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.).

L'ordinanza di rimessione individua un ulteriore profilo problematico, per quanto non si registri ancora un contrasto sul punto: l'interesse del ricorrente che si è avvalso della facoltà di non rispondere nel corso dell'interrogatorio di garanzia a dedurre la nullità dell'ordinanza cautelare. È situazione che, osserva l'ordinanza di rimessione, potrebbe rendere necessario un confronto con il principio, immanente in plurime pronunce di legittimità, secondo cui può configurarsi una lesione del diritto di difesa solo qualora l'imputato evidenzi il concreto e reale

pregiudizio alle sue prerogative derivante dall'inosservanza della norma che si assume violata.

7. Il Primo Presidente, con decreto del 6 novembre 2025, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione in camera di consiglio "partecipata" ai sensi degli artt. 611, comma 1-*quater*, in relazione al comma 1-*bis*, 127 cod. proc. pen., la data del 15 gennaio 2026.

8. Il Procuratore generale ha depositato articolata memoria con cui, quanto ai limiti di applicabilità dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. nei procedimenti soggettivamente cumulativi, ha rappresentato le ragioni della adesione al primo degli orientamenti ermeneutici e, quanto alla deducibilità della nullità derivante dall'omesso interrogatorio preventivo, al secondo degli orientamenti in contrasto.

Secondo il Procuratore generale, la risposta al primo quesito non può prescindere dagli interessi tutelati dalla norma: da un lato, la salvaguardia della segretezza delle indagini e dell'effetto sorpresa, dall'altro, il previo esercizio del diritto di difesa e, in ogni caso, la possibilità di gestire a livello organizzativo le procedure. Per il Requirente la regola dell'attrazione del reato non ostativo nella disciplina speciale prevista per il reato ostativo in base al rapporto di connessione qualificata dei reati tra loro ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. ovvero di collegamento probatorio ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen. costituisce soluzione idonea a contemperare l'intervento cautelare "a sorpresa" con quello garantito dal "contraddittorio" anticipato. In questo modo verrebbero evitati i problemi esecutivi derivanti dall'accoglimento del secondo indirizzo, che non appare idoneo a consentire la necessaria valutazione unitaria di reati connessi o probatoriamente collegati, oltre ad essere suscettibile di applicazione differenziata nell'ambito del medesimo procedimento.

Del resto, osserva il Procuratore generale, non è chiara la ragione per la quale non si dovrebbe seguire nei procedimenti soggettivamente cumulativi la stessa regola pacificamente applicata nei procedimenti oggettivamente cumulativi, secondo la quale, quando si procede nei confronti di una sola persona per più reati, alcuni dei quali non impongono l'interrogatorio preventivo, il giudice investito della domanda cautelare non è obbligato a procedervi per i reati che invece lo impongono.

Quanto al secondo quesito, il Procuratore generale osserva che l'omesso interrogatorio preventivo non si risolve in una mera illegittimità ma nell'omissione di un atto funzionale a garantire l'intervento e l'esercizio del diritto di difesa personale che è, in primo luogo, possibilità di confrontarsi dialetticamente davanti

al giudice competente con le acquisizioni probatorie. L'omesso interrogatorio preventivo non è causa di inefficacia della misura, bensì di vizio strutturale dell'atto sanzionato con la sua nullità. Condivisa con la giurisprudenza di legittimità la natura di nullità a regime intermedio, l'opzione ermeneutica secondo la quale essa può essere dedotta per la prima volta in sede di riesame o addirittura rilevata d'ufficio dal tribunale della libertà appare al requirente la soluzione più in linea con lo schema procedimentale tracciato dall'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. e con il controllo sui vizi genetici del titolo cautelare demandato al tribunale del riesame, al quale va rimessa la verifica sulla sussistenza di un elemento costitutivo dell'ordinanza che applica la misura cautelare.

9. Con memoria depositata il 5 gennaio 2026, il difensore del ricorrente, Avv. [REDACTED] [REDACTED] ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata osservando che il reato per il quale è stata applicata al suo assistito la misura del divieto di avvicinamento non è connesso ma solo collegato a quello oggetto del separato e diverso procedimento penale ascritto al fratello, reato per il quale questi non è mai stato sottoposto a misura cautelare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le questioni di diritto per le quali il ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite sono le seguenti:

*"se il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., possa effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti degli altri coindagati destinatari di misura personale per i reati per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo;*

*se l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., nei casi previsti da tale disposizione, integri una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che possa essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia".*



2. Il comma 1-*quater* dell'art. 291 cod. proc. pen. è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha imposto al giudice competente a decidere sulla richiesta del pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale, di procedere al previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini nei cui confronti la richiesta è stata presentata. Non si tratta di una novità assoluta; l'obbligo dell'interrogatorio preventivo era già stato introdotto quasi trent'anni orsono dall'art. 2, comma 1, legge n. 234 del 1997 che, modificando l'art. 289, comma 2, cod. proc. pen., l'ha imposto nei casi di richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio a carico di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, a prescindere dal titolo del reato contestato (nel senso della indifferenza del reato contestato, Sez. 1, n. 15794 del 17/01/2011, Nicosia, Rv. 249963 - 01; Sez. 5, n. 2794 del 05/05/1998, Gelosa, Rv. 211695 - 01; Sez. 5, n. 1931 del 30/03/1998, Carnicelli, Rv. 211693 - 01).

Quel che rileva è l'estensione generalizzata del modulo procedimentale che anticipa oggi alla fase pre-decisoria il contatto della persona sottoposta alle indagini con il giudice della cautela che precedentemente era rimandato alla fase post-esecutiva del provvedimento (sempre che il giudice non avesse già provveduto a interrogare la persona arrestata in flagranza di reato o fermata: art. 294, comma 1, cod. proc. pen.). La duplice funzione dell'interrogatorio preventivo è chiara: informare la persona sottoposta alle indagini della pendenza nei suoi confronti di una domanda di misura cautelare personale; consentirle di interloquire sulla domanda, introducendo nel procedimento elementi dei quali il giudice deve tener conto nella sua decisione (art. 292, comma 2, lett. c-*bis*, cod. proc. pen.).

Alla persona interessata viene attribuita la facoltà di essere partecipe del procedimento cautelare che la riguarda direttamente, più specificamente di essere parte attiva del processo decisionale del giudice: chiaro il *favor libertatis* che ispira la riforma.

L'incombente istruttorio deve essere documentato integralmente secondo le modalità stabilite dall'art. 141-*bis* cod. proc. pen., pena l'inutilizzabilità dell'interrogatorio (comma 1-*novies* dell'art. 291, aggiunto anch'esso dall'art. 2, comma 1, lett. e, n. 2, legge 9 agosto 2024, n. 114) e, come detto, deve precedere la decisione del giudice, altrimenti l'ordinanza è nulla (art. 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f, n. 3, legge n. 114, cit.).

L'obbligo dell'interrogatorio preventivo è escluso quando sussiste taluna delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen.; se ricorre l'esigenza cautelare di cui alla lettera c) cod. proc. pen., l'obbligo è escluso se essa si presenti «in relazione» ad uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma

2, lett. a), o all'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Si tratta di eccezioni che limitano l'applicazione della regola.

L'esclusione dell'obbligo nei casi di pericolo di inquinamento probatorio o di fuga non pone particolari problemi interpretativi.

Più problematica risulta, secondo l'ordinanza di rimessione, l'esegesi dei presupposti applicativi dell'adempimento procedurale nel caso in cui le esigenze cautelari consistano esclusivamente in quelle di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen. Si osserva nell'ordinanza che il concetto di "relazione" espresso nell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., si riferisce non tanto ai reati per i quali si procede quanto, piuttosto, ai reati che l'autore potrebbe commettere, a prescindere, dunque, dal tipo di reato già oggetto di imputazione provvisoria; in questa prospettiva, il giudice non sarebbe tenuto a interrogare preventivamente la persona nei cui confronti è stata avanzata domanda cautelare se ritiene che possa commettere uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), o dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., ovvero gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Questo Collegio concorda con tale esegesi, nei termini di seguito descritti.

Gli artt. 274 e 291 cod. proc. pen. operano su piani distinti. Mentre l'art. 274 concorre, insieme ad altri (in particolare, artt. 272 e ss., 280, 287 cod. proc. pen.), a disciplinare le condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari personali, l'art. 291 disciplina invece il procedimento applicativo di queste ultime.

Allorché, al fine di escludere l'obbligo del previo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari, l'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. richiama l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), esso opera un diretto rinvio al "concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede". Pertanto, non v'è alcun dubbio che ai fini della scelta tra interrogatorio "preventivo" o "postumo" il giudice debba operare un giudizio prognostico avente ad oggetto il pericolo di futura commissione di uno o più delitti ricompresi nel perimetro - più ristretto di quello dell'art. 274, lett. c) cod. proc. pen. - testualmente disegnato dal citato art. 291, comma 1-quater "in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1 ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale". Trattandosi di una prognosi, è evidente che tale delitto debba essere diverso e ulteriore rispetto a quello oggetto di indagine e di imputazione provvisoria a fini cautelari. Al riguardo, va precisato che se sussistono le condizioni minime di pena edittale previste nello stesso art. 274, lett. c), tali delitti ben

possono essere della stessa specie. E tuttavia quello di cui si prevedesse la commissione risulterebbe ostativo al previo interrogatorio - costituente la regola generale - solo ove esso rientrasse nelle specifiche, e più ristrette, categorie enunciate nell'art. 291, comma 1-*quater*. In definitiva, mentre il pericolo di fuga e di inquinamento probatorio sterilizzano sempre l'obbligo dell'interrogatorio preventivo, l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. esclude tale obbligo solo quando riguardi il pericolo di consumazione di uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), o dall'art. 362, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., ovvero di gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

Si tratta di una interpretazione che, in assenza di altri criteri di segno diverso, valorizza il dato che non v'è alcuna ragione per ritenere che il legislatore abbia inteso adottare criteri di valutazione diversi nella perimetrazione dei casi nei quali il giudice non è tenuto a procedere all'interrogatorio preventivo. Il riferimento, omogeneo, è alle esigenze cautelari con il solo limite, per quelle di cui alla lettera c) dell'art. 274 cod. proc. pen., costituito dal tipo di delitto che la persona sottoposta alle indagini si ritiene possa commettere.

Questa interpretazione della norma non dà luogo ad una ipotesi di non consentita analogia *in malam partem*. Non si tratta dell'ampliamento per via interpretativa della fattispecie a casi non espressamente previsti, bensì della scelta, tra i possibili significati della norma, di quello che trova nel testo di quest'ultima le ragioni della sua interpretazione più convincente ai casi che essa disciplina.

Libero, dunque, il pubblico ministero di agire cautelamente per qualsiasi delitto consenta la applicazione della misura; se però viene evocato soltanto il pericolo, attuale e concreto, di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale ovvero di uno dei delitti indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a), o dall'art. 362, comma 1-*ter*, cod. proc. pen., decida il giudice senza ascoltare prima le ragioni dell'interessato, trattandosi di delitti il cui pericolo di imminente realizzazione non tollera indugi, venendo in rilievo esigenze cautelari neutralizzabili efficacemente solo con la sorpresa e l'immediatezza della decisione.

Il delitto per il quale si procede non rappresenta, ovviamente, un dato neutro nella valutazione prognostica che il giudice è chiamato a compiere ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Infatti, questa valutazione dovrà necessariamente svilupparsi, in ossequio a quanto espressamente disposto dalla norma da ultimo citata, a partire dalle "specifiche modalità e circostanze del fatto" e dalla personalità dell'indagato o dell'imputato "desunta da comportamenti o atti concreti". Senza che, tuttavia, ciò comporti l'elisione dell'ontologica diversità tra il



reato oggetto di indagine e quello oggetto di prognosi di commissione a fini cautelari.

Va da sé che la sussistenza delle esigenze cautelari ostative all'interrogatorio preventivo può essere sindacata nel merito tanto da parte del giudice per le indagini preliminari prima di disporre la misura, quanto dal tribunale del riesame investito della questione di nullità dell'ordinanza. Ed invero, il giudice della cautela non è vincolato alla domanda del pubblico ministero, sicché non viola il principio della domanda cautelare il giudice per le indagini preliminari, competente ad esercitare i più ampi poteri di valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del titolo, che valorizzi un'esigenza cautelare diversa o ulteriore rispetto a quella indicata dal pubblico ministero (Sez. 2, n. 11921 del 23/01/2025, Massa, Rv. 287672 - 01; Sez. 2, n. 42438 del 06/11/2024, E., Rv. 287260 - 01; Sez. 3, n. 43731 del 08/09/2016, Borovikov, Rv. 267935 - 01), nemmeno se tale diversa valutazione precluda l'espletamento dell'interrogatorio anticipato dell'indagato (Sez. 2, Massa, cit.).

Quanto al tribunale del riesame, la sussistenza dell'esigenza ostativa potrà essere esclusa oppure condivisa, se del caso, anche in base a ragioni diverse da quelle enunziate nell'ordinanza genetica, essendo rimasta immutata la lettera dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 5548 del 09/01/2025, Pmt, Rv. 287575 - 02, che ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva annullato il provvedimento impositivo della misura cautelare, ritenendo insufficienti gli elementi di prova in forza dei quali il giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto, invece, sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di fuga; si tratta di principio che costituisce declinazione pratica dell'insegnamento secondo il quale il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare; in questo senso, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01).

3. L'ambito applicativo dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. è stato oggetto di contrasti giurisprudenziali che hanno generato indirizzi diversi, tuttavia accomunati dalla (ragionevole) presa d'atto della inapplicabilità dell'obbligo dell'interrogatorio preventivo nei procedimenti cd. oggettivamente cumulativi. Il sol fatto che nei confronti della medesima persona si paventi il pericolo della commissione di uno dei delitti indicati dall'art. 291, comma 1-*quater* cod. proc.

Handwritten signature and a large circular stamp.

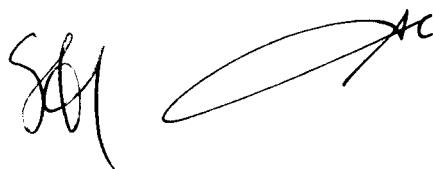
pen. sterilizza l'obbligo dell'interrogatorio preventivo se si ritiene che possa commettere anche reati ostativi, senza peraltro che il giudice possa sindacare la scelta del pubblico ministero di presentare un'unica richiesta cautelare.

Il contrasto nasce, invece, nei casi di procedimenti cd. soggettivamente cumulativi, quando cioè la domanda cautelare investe più persone indagate in un unico procedimento ipotizzando, solo per alcune di esse, il pericolo della commissione di reati "ostativi". La diversità delle soluzioni proposte ha dato vita a due orientamenti contrapposti.

3.1. Secondo un primo orientamento, il giudice non è tenuto a procedere all'interrogatorio preventivo quando il reato non "ostativo" è connesso o probatoriamente collegato con altro reato "ostativo" commesso da altra persona. In questi casi, si afferma, il giudice per le indagini preliminari che, in un procedimento cautelare riguardante più indagati e avente ad oggetto più reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e c), cod. proc. pen., ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di un indagato, una misura personale in ordine a reato per cui non è prescritto il previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., deve effettuare l'interrogatorio successivo anche nei confronti dei coindagati per i quali ricorrono le condizioni per disporre una misura in ordine a reati connessi non ostativi all'espletamento dell'interrogatorio preventivo, non potendo disporre la separazione processuale d'ufficio e senza sentire le parti (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480 - 02; nello stesso senso, Sez. 3, n. 19068 del 15/01/2025, V., Rv. 288044 - 01; Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena, non mass.; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, Piscopo, non mass.; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, De Vivo, non mass.; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso, non mass.; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, De Vivo, non mass.; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro, non mass.).

Tale indirizzo parte da una premessa e da una constatazione.

La premessa (condivisibile e condivisa dalle Sezioni Unite) è che nessuna norma del codice di rito impone al pubblico ministero di modulare la domanda cautelare quando proposta in procedimenti soggettivamente cumulativi; libero il titolare delle indagini preliminari di determinarsi come crede, la scelta di procedere in sede cautelare nei confronti di più persone iscritte nell'ambito dello stesso procedimento non è sindacabile da alcuno, certamente non dal giudice della cautela. L'art. 130-*bis* disp. att. c.p.p. disciplina il modo e il tempo dell'esercizio dell'azione penale (non di quella cautelare) e in ogni caso si traduce in una raccomandazione, un invito privo di conseguenze sull'azione se non accolto.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

La constatazione è che «plurimi sono i casi in cui il sistema processuale fa coesistere disposizioni che disciplinano in maniera differenziata alcuni momenti procedurali o processuali in relazione a specifiche e differenti categorie di reato o di soggetti: in tali casi, confluendo in un unico procedimento più ipotesi di reato caratterizzate da una differente disciplina, sia per il loro accertamento nel corso delle indagini preliminari, che per la loro successiva verifica dibattimentale, si è ritenuto debba trovare applicazione il principio della prevalenza della normativa riguardante il reato più grave» (Sez. 2, Gravinese, in motivazione). Si indicano, così, i casi delle intercettazioni disposte all'interno di un procedimento con più indagati la cui disciplina segue l'indagine e non gli indagati (Sez. 2, n. 31440 del 24/07/2020, Galea, Rv. 280062 - 01, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, la valutazione del reato per il quale si procede, da cui dipende l'applicazione della disciplina ordinaria ovvero di quella speciale per la criminalità organizzata di cui al d.l. 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, va fatta in relazione all'indagine nel suo complesso e non con riguardo alla responsabilità di ciascun indagato; nello stesso senso, Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270565 - 01); i casi delle "contestazioni a catena" disciplinati dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che fa retrocedere il termine iniziale di fase al giorno in cui è stata applicata la prima ordinanza e ne commisura la durata in base al reato più grave; i casi in cui la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari non deve essere notificata alle persone sottoposte a indagine quando si procede per uno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, o nell'art. 407, comma 2, lett. a), nn. 4, 7-bis e 7-ter cod. proc. pen. a prescindere dal fatto che una qualsiasi delle persone nei cui confronti vengono svolte le indagini non sia iscritta per nessuno dei predetti reati (art. 406, comma 5-bis, cod. proc. pen.); i casi dei procedimenti per taluno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. in relazione ai quali il tendenziale divieto alla ripetizione dibattimentale della prova orale di cui all'art. 190-bis cod. proc. pen. si ritiene applicabile anche ai reati diversi quando si procede cumulativamente anche per questi ultimi.

Di qui una prima conclusione: il sistema processuale penale genera regole che si oppongono all'automatica separazione dei procedimenti quando soccorrono esigenze superiori che depongono a favore dell'unitarietà del procedimento stesso. Nel caso dell'interrogatorio pre-cautelare soccorre l'esigenza della gestione unitaria della domanda cautelare nel nome della riservatezza dell'iniziativa complessivamente considerata, che ne impone la segretezza funzionale alla sua efficacia e osta alla adozione di moduli procedurali separati.

La consapevolezza di non poter avallare interpretazioni abroganti porta alla seconda conclusione dell'esistenza di un limite, individuato nella connessione

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page.

qualificata tra reati ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen. ovvero nel loro collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen.: se i reati sono tenuti insieme in virtù di situazioni del tutto occasionali o da mere ragioni di opportunità processuale, siano trattati in modo differente ai fini cautelari, essendo soccombente in queste ipotesi l'esigenza della riservatezza complessiva dell'iniziativa cautelare.

3.2. Un secondo orientamento sostiene, al contrario, la necessità del modulo procedimentale differenziato. Il giudice della cautela - si afferma - non può differire l'interrogatorio preventivo di chi ha il diritto di essere ascoltato prima dell'adozione, nei suoi confronti, della misura sol perché il pubblico ministero l'ha coinvolto nella medesima iniziativa cautelare insieme con altri co-indagati nei cui confronti non soccorre l'obbligo del contraddittorio preventivo, e ciò a prescindere dalla connessione qualificata o dal collegamento probatorio tra reati. Sicché, il giudice deve procedere all'interrogatorio di garanzia postumo nei soli confronti dell'indagato rispetto al quale ritiene sussistente il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio ovvero il concreto e attuale pericolo di commissione di un reato ostativo ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., in quanto non assume rilievo, a tal fine, l'eventuale sussistenza di cause derogatorie afferenti a coindagati, pur se gravemente indiziati del medesimo reato ovvero di reati connessi o, comunque, collegati (Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-01; Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, Marku, Rv. 288537-01; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, Rv. 288640-01; Sez. 6, n. 39410 del 16/09/2025, Tartaglia, non mass.).

Deve prevalere, secondo questo indirizzo, la tutela del singolo indagato il quale non può essere pregiudicato dalla posizione di altri indagati nei cui confronti siano specificamente ravvisabili esigenze che impongono un intervento a sorpresa; la misura cautelare si rivolge al singolo ed è dunque la posizione del singolo indagato, di fronte al rischio di sottoposizione a misura cautelare, che deve essere prioritariamente tutelata secondo il disegno normativo. L'impossibilità per il giudice di separare le singole posizioni non osta alla adozione di prassi virtuose volte ad evitare che il previo interrogatorio di un indagato possa compromettere le esigenze di immediata tutela che possano essere ravvisate nei confronti di altro indagato, facendo coincidere l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare con l'avviso finalizzato al previo interrogatorio di coloro nei cui confronti non operano le ragioni di eccezione alla regola (Sez. 6, Stomaci, in motivazione).

4. Le Sezioni Unite ritengono di dover assicurare continuità al secondo orientamento.



La lettera della legge non si presta ad equivoci: a meno di esigenze ostative, il giudice deve procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari quando nei suoi confronti sia avanzata una domanda di cautela personale. L'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. ha introdotto, come anticipato, un principio evidentemente ispirato al *favor libertatis*; ulteriori deroghe alla sua applicazione, diverse da quelle espressamente previste dallo stesso comma 1-*quater*, non possono essere desunte *aliunde* mediante un'interpretazione del tutto svincolata dalla regola scritta.

Le eccezioni ad una regola che disciplina il modo con cui il giudice può legittimamente privare o limitare l'altrui libertà devono essere espressamente poste; regola ed eccezione, in materia di libertà personale, devono necessariamente condividere la medesima forma (che è sostanza) onde evitare che i casi e i modi che, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, Cost., legittimano la provvisoria e anticipata limitazione della libertà di persona che si presume innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna possano essere espansi oltre i limiti espressamente stabiliti "dalla legge". La riserva assoluta di legge impedisce esplorazioni verso sentieri non indicati dalla legge stessa quando traccia confini rigidi alla riserva di giurisdizione, il cui esercizio si pone sempre a valle della prima.

Le soluzioni proposte dall'orientamento qui disatteso, nella misura in cui postulano l'esigenza della gestione unitaria della domanda cautelare, limitano, di fatto, la facoltà del pubblico ministero di determinarsi nel modo che meglio ritiene, non potendosi, in ogni caso, prescindere dalla considerazione che, per il legislatore, l'azione penale (e quella cautelare) è proiettata verso la singola persona della cui libertà personale si tratta. L'azione penale riguarda una persona e un reato; la scelta del pubblico ministero di esercitarla unitariamente verso più persone e per più reati nulla toglie all'autonomia dell'azione penale e dei rapporti processuali inerenti ai singoli capi di imputazione. Il principio della pluralità delle azioni penali, tante quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni, costituisce ormai un principio definitivamente acquisito (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01; Sez. 3, 26807 del 16/03/2023, Di Laudo, Rv. 284783 - 01; Sez. 3, n. 20899 del 25/01/2017, Bruno, Rv. 270130 - 01).

L'azione cautelare si informa, sotto questo profilo, ai medesimi principi dell'azione penale non essendovi motivo per escludere che anch'essa riguardi la singola persona e il reato a quest'ultima ascritto; non a caso entrambi gli orientamenti convergono sull'utilizzo dei medesimi termini: procedimenti oggettivamente o soggettivamente cumulativi, volendosi con ciò dire che il procedimento è oggettivamente cumulativo quando la persona sottoposta alle indagini è unica ma più sono i reati a lei ascritti, è soggettivamente cumulativo



quando più sono le persone nei cui confronti viene proposta l'azione cautelare anche se per un solo reato (non potendosi escludere che solo per alcune di esse ricorra il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio o il pericolo di commissione di un reato ostativo).

Emblematico, da questo punto di vista, il fatto che l'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. utilizzi il singolare: l'interrogatorio deve essere effettuato nei confronti "della persona sottoposta alle indagini", le esigenze cautelari ed i reati "ostativi" devono riguardare la persona destinataria della domanda, non altre, né il procedimento nel suo complesso.

La soluzione dei moduli procedimentali separati è dunque quella più lineare e suggerisce possibili prassi virtuose coerenti con la scelta del legislatore: proceda il giudice della cautela ad adottare la misura nei confronti di quelle persone che non beneficiano del diritto al contraddittorio preventivo e, eseguita tale misura, contemporaneamente inviti gli altri a presentarsi per rendere interrogatorio in conformità a quanto stabilito dal comma 1-*sexies* dell'art. 291. Il mantenimento dell'effetto sorpresa deriva, come detto, da scelte ragionevoli (la notificazione o l'emissione dell'invito dopo l'esecuzione della misura) ovviamente non tipizzabili. Di certo, eventuali problemi organizzativi derivanti dalla adozione di moduli procedimentali distinti non possono giustificare la compressione del diritto della persona nei cui confronti viene esercitata l'azione cautelare al contraddittorio preventivo, a introdurre cioè elementi a suo favore finalizzati a paralizzare – o contenere – la domanda di limitazione/privazione della sua libertà.

Fermo restando quanto già detto circa la libertà del pubblico ministero di esercitare l'azione cautelare nel modo che ritiene più opportuno, non si può predicare la assoluta e totale impermeabilità dell'ufficio inquirente all'esigenza di adottare prassi virtuose che, salvaguardando l'effetto sorpresa, diano precedenza, per esempio, alle richieste di cautela che non richiedono l'interrogatorio preventivo rinviando quelle che impongono tale incombente procedurale ad un momento successivo.

5. In risposta al primo quesito deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto:

*"il giudice per le indagini preliminari, in un procedimento cautelare riguardante più indagati ai quali sono contestati reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen. o probatoriamente collegati ex art. 371, comma 2, lett. b) e e), cod. proc. pen., quando ritenga sussistenti le condizioni per applicare, nei confronti di uno o più di essi, una misura personale in assenza di previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., non può effettuare l'interrogatorio*

successivo anche nei confronti dei coindagati destinatari di misura personale per i quali è previsto l'espletamento dell'interrogatorio preventivo".

6. L'ordinanza che applica la misura cautelare è nulla se non è preceduta dell'interrogatorio nei casi previsti dall'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen. (art. 292, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. f), legge n. 114 del 2024).

Si tratta di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo leso il diritto della persona sottoposta alle indagini a contraddire la domanda del pubblico ministero di applicazione nei suoi confronti di una misura cautelare o interdittiva e, dunque, a intervenire nella fase endoprocedimentale che precede la decisione del giudice; la giurisprudenza di legittimità è pacifica sul punto ed è condivisa da questo Collegio (Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, Rv. 288640-02; Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192-01; Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-02; Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480-03; Sez. 6, n. 17916 del 20/03/2025, Luciano, Rv. 288037-01; Sez. 2, n. 12034 del 18/02/2025, Melis, non mass.; Sez. 5, n. 12857 del 22/01/2025, Zanolunghi, non mass.; Sez. 5, n. 28187 del 26/06/2025, R., non mass.).

La giurisprudenza è divisa sul regime della deducibilità della nullità.

6.1. Un primo indirizzo nega la possibilità di dedurre la nullità per la prima volta (o che possa essere rilevata d'ufficio) in sede di riesame se non dedotta in sede di interrogatorio postumo di garanzia (Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Gravinese, Rv. 288480-03; Sez. 5, n. 30342 del 24/07/2025, Geusa, Rv. 288640-02; Sez. 2, n. 26915 del 12/06/2025, Pappacena, non mass.; Sez. 2, n. 26916 del 12/06/2025, Piscopo, non mass.; Sez. 2, n. 26917 del 12/06/2025, De Vivo, non mass.; Sez. 2, n. 26918 del 12/06/2025, Mancuso, non mass.; Sez. 2, n. 26919 del 12/06/2025, De Vivo, non mass.; Sez. 2, n. 26921 del 12/06/2025, Vorraro, non mass.).

Secondo questo orientamento l'interrogatorio di garanzia postumo costituisce, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., il primo momento utile in cui la parte regolarmente assistita dal suo difensore può (e deve) rappresentare al giudice per le indagini preliminari la nullità verificatasi. In quanto nullità a regime intermedio, l'art. 182 cod. proc. pen. chiarisce che la mancata deduzione comporta la sanatoria della nullità.

6.2. Una diversa interpretazione è proposta da Sez. 6, n. 27080 del 27/06/2025, Stomaci, Rv. 288191-02 e Sez. 6, n. 27444 del 09/07/2025, Bellomunno, Rv. 288192-01, secondo cui l'omissione del previo interrogatorio ai sensi dell'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., integra una nullità a regime



intermedio che può essere dedotta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata *ex officio* anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio postumo di garanzia svolto nelle more, non essendo per contro deducibile per la prima volta oltre detta fase procedimentale. Si osserva, al riguardo, che «il mezzo tipico di deduzione della nullità è rappresentato dalla richiesta di riesame, che costituisce il mezzo di impugnazione preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare e che consente all'indagato di ottenere un pieno controllo giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento e, quindi, la verifica *ex post* della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione della misura, costituiti non solo dai gravi indizi e dalle esigenze cautelari ma anche dalla necessità (o meno) dell'interrogatorio preventivo. Non rileva a pena di decadenza, trattandosi di vizio genetico del titolo, la mancata deduzione della nullità nel corso dell'interrogatorio di garanzia, a prescindere dalle sue modalità e, cioè, sia nel caso in cui l'indagato abbia accettato il contraddittorio, rispondendo alle domande ed esponendo quanto ritenuto utile alla sua difesa, sia nel caso in cui si sia avvalso del diritto al silenzio. L'interrogatorio preventivo non è, infatti, surrogabile e l'indagato ha interesse, a prescindere dal concreto *iter* processuale, all'osservanza della disposizione che è parte integrante del potere coercitivo del giudice». L'intervento riformatore del 2024, che ha introdotto l'interrogatorio preventivo, ha lasciato - si osserva - totalmente invariati i poteri del tribunale del riesame ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il quale continua a svolgere la funzione di controllo e verifica di tutti i presupposti formali e sostanziali legittimanti l'adozione della misura cautelare, ivi compreso, oggi, l'avvenuto espletamento dell'interrogatorio anticipato, ove previsto (in senso adesivo anche Sez. 6, n. 29189 del 27/06/2025, Marku, non massimata sul punto, e Sez. 6, n. 27818 del 09/07/2025, Trombetta, non mass.).

7. Le Sezioni Unite aderiscono al secondo orientamento.

La qualificazione della nullità come di ordine generale a cd. regime intermedio comporta l'applicazione degli artt. 180, 182 e 183 cod. proc. pen.

Premesso che per "parte" sulla quale grava l'onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o il pubblico ministero), e non l'indagato di persona (né altra parte privata: Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263024 - 01, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea), è certo che il difensore della persona che subisce l'applicazione a sorpresa di una misura cautelare o interdittiva non preceduta dall'interrogatorio preventivo nei casi in cui esso è previsto non può in alcun modo essere qualificato alla stregua di "parte che assiste all'atto nullo", venendo così meno il presupposto applicativo dell'art. 182, comma 2, prima parte, cod. proc. pen. costituito, appunto, dalla

assistenza della parte all'atto (nel caso in questione l'ordinanza che applica la misura cautelare).

Ne consegue che, non potendo tale nullità essere dedotta né prima né immediatamente dopo il compimento dell'atto, può essere eccepita o rilevata d'ufficio entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. che indica, a tal fine, la deliberazione della sentenza di primo grado per le nullità che si sono verificate prima del giudizio.

L'interrogatorio preventivo obbligatorio non ammette equipollenti e la sua mancanza vizia radicalmente l'ordinanza che applica la misura. Nemmeno la mancata deduzione del vizio in sede di interrogatorio di garanzia o l'esercizio della facoltà di non rispondere sanano la nullità, essendo necessario che la parte interessata rinunci espressamente ad eccepirlo (art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.).

Non si è mancato di osservare, nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che l'art. 180 del vigente codice di rito è formulato avendo riguardo alla figura dell'imputato (Sez. 1, n. 333 del 27/01/1993, Zagaria, Rv. 193255 - 01) con conseguente necessità di "adattamento" della norma alle nullità di ordine generale verificatesi nel corso della fase cautelare (nello stesso senso, più recentemente, Sez. 5, n. 12295 del 25/02/2025, Erba, non mass., nonché, indirettamente, Sez. 1, n. 13994 del 27/03/2020, Arlotta, Rv. 278959 - 01, secondo cui, in tema di collaboratori di giustizia, il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, qualora adottato senza previa acquisizione del parere del Procuratore Nazionale Antimafia, prescritto dall'art. 16-*octies* del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è affetto da nullità a regime intermedio, in quanto attinente alla "partecipazione al procedimento" del pubblico ministero ex art. 178, lett. b), ultima parte, cod. proc. pen., soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., cosicché, ove non sia stata eccepita nell'appello dinanzi al tribunale del riesame, detta nullità non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità; più in generale, nel senso che l'efficacia della pronuncia adottata dal tribunale per il riesame in ordine alla carenza dei gravi indizi di responsabilità resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale *de libertate* ed è finalizzata soltanto all'eliminazione della misura cautelare, Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195352 - 01, secondo cui tale pronuncia non vincola né l'apprezzamento dell'ufficio del P.M. titolare delle indagini preliminari quanto alla rilevanza degli elementi indiziari acquisiti, né quello del G.i.p., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento).



La domanda di cautela apre un sub-procedimento incidentale, autonomo e indipendente dal giudizio di merito (Sez. 6, n. 14653 del 08/02/2007, Firenze, Rv. 236870 - 01, definisce "assoluta" questa autonomia) che si sviluppa attraverso la (eventuale) adozione del provvedimento richiesto e la sua (altrettanto eventuale) impugnazione dinanzi al tribunale del riesame (o alla Corte di cassazione in caso di ricorso diretto), impugnazione che definisce la fase di merito di questo sub-procedimento finalizzata alla verifica della legittimità *rebus sic stantibus* della privazione o limitazione della libertà personale. Ai provvedimenti che definiscono questa fase la giurisprudenza di questa Corte ha sempre riconosciuto una sia pur limitata efficacia preclusiva di natura endoprocedurale, fondata sul principio del *ne bis in idem*, di cui all'art. 649 cod. proc. pen. (Sez. U, Durante; Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, dep. 1994, Galluccio, Rv. 195806 - 01, secondo cui le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il *bis in idem*, salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione).

Il principio è stato ribadito da Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908 - 01, secondo cui le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocedurale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame.

Per quanto l'efficacia del cd. "giudicato cautelare" sia limitata alle questioni dedotte e non a quelle deducibili (Sez. U, n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227359 - 01), è certo, comunque, che la pronuncia del tribunale del riesame (o della Corte di cassazione adita direttamente ai sensi dell'art. 311, comma 2, o 325, comma 2, cod. proc. pen.) costituisce un primo punto fermo sulla verifica della legittimità formale dell'ordinanza che applica la misura cautelare; un punto superato il quale la nullità derivante dall'omesso interrogatorio preventivo non può più essere dedotta, né rilevata d'ufficio dal giudice della cautela. Ciò anche in ragione dell'esigenza di certezza della situazione cautelare dell'interessato che non può essere procrastinata sino alla deliberazione della sentenza di primo grado. La privazione della libertà personale esige verifiche sollecite ed immediate del provvedimento giurisdizionale che la limita e, prima ancora, della regolarità formale del titolo e del suo procedimento di adozione la cui legittimità (immediatamente rilevabile) non può restare incerta fino alla deliberazione della



sentenza di primo grado. La verifica della regolarità formale del titolo che priva taluno della libertà personale è questione preliminare che logicamente precede l'accertamento, nel merito, della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. L'interessato può certamente sottoporre al giudice della cautela questioni non dedotte in sede di riesame (o di ricorso diretto per cassazione) ma non più quelle che riguardano la regolare formazione del titolo (e dunque la nullità dell'ordinanza), costituendo al riguardo l'ordinanza del riesame (o la sentenza della Corte di cassazione) un approdo non più superabile.

7.1. Il deducente deve avere interesse all'osservanza della norma violata (art. 182 cod. proc. pen.)

Tale interesse non può identificarsi unicamente con quello alla introduzione nel procedimento cautelare di informazioni che si sarebbero potute rilevare utili alla difesa e che avrebbero, in tesi, potuto disinnescare l'azione cautelare o attenuarne le conseguenze. L'osservazione che non ha concreto interesse al rispetto di tale obbligo chi, nell'interrogatorio postumo, si sia avvalso della facoltà di non rispondere non regge all'obiezione che così ragionando si trasforma il legittimo esercizio del diritto di difesa in uno strumento di negazione del diritto stesso (la facoltà, cioè, di dedurre la nullità dell'ordinanza nella sede propria). Per lo stesso motivo, non ha alcuna rilevanza l'interrogatorio di garanzia positivamente reso, tantomeno l'ammissione postuma degli addebiti poiché tale condotta riguarda la sussistenza dei gravi indizi di reato non la legittimità del titolo che, come detto, è questione che precede l'accertamento delle condizioni di applicabilità della misura (sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari).

Per le stesse ragioni non si può nemmeno affermare che la scelta di sostenere l'interrogatorio di garanzia senza avvalersi della facoltà di non rispondere sani il vizio ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen. Se così fosse, poiché l'interrogatorio di garanzia costituisce comunque un passaggio obbligato quando sia mancato il doveroso interrogatorio preventivo, l'obbligo imposto dall'art. 291, comma 1-*quater*, cod. proc. pen., verrebbe privato della sua sostanza e persino della sua ragionevolezza. L'atteggiamento della persona interrogata dal giudice ai sensi dell'art. 294 cod. proc. pen., qualunque esso sia, non sana il vizio genetico del titolo cautelare personale né lo priva dell'interesse a coltivare il diritto di eccepire la nullità dell'ordinanza in sede di riesame o di ricorso diretto per cassazione.

Il fondamentale interesse del deducente, in questi casi, è il ritorno alla propria libertà o alla riespansione della propria capacità di agire (limitata dalla misura interdittiva) illegittimamente compresse da un atto viziato nella sua formazione. La denuncia del vizio ha effetti pratici immediati che sono impermeabili a qualsiasi

valutazione sul merito delle scelte difensive; il pregiudizio subito non è astratto, né potenziale, bensì immediato e concreto.

8. Deve perciò essere affermato il seguente principio di diritto:

"l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previsto dall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. che può essere dedotta per la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officio anche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatorio di garanzia".

9. L'ordinanza impugnata è stata adottata dal Giudice senza procedere all'interrogatorio preventivo del ricorrente che pure ne aveva il diritto perché non sussisteva alcuna delle condizioni ostative sotto il profilo delle esigenze cautelari, essendo stato ritenuto il pericolo di reiterazione dei reati per i quali si procede nei confronti di [REDACTED], nessuno dei quali previsto dall'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. e qualificato come grave delitto commesso con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

In applicazione dei principi di diritto qui affermati, l'ordinanza impugnata deve perciò essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno - Ufficio Gip competente a rinnovare l'atto nullo ai sensi dell'art. 185, comma 3, cod. proc. pen.

L'annullamento comporta, in ogni caso, la cessazione dell'efficacia della misura cautelare; la Cancelleria provvederà alla immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

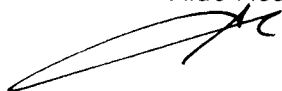
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nei confronti di [REDACTED] e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ascoli Piceno - Ufficio G.i.p. Dichiara la cessazione della misura cautelare e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Così deciso il 15/01/2026.

Il Componente estensore

Aldo Aceto



SEZIONI UNITE PENALI
Depositato in Cancelleria

Roma, il **30 LUG 2026**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Carmela Valia


Il Presidente

Stefano Mogini



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Stefano Mogini



SEZIONI UNITE PENALI

Depositato in Cancelleria

Roma, il

30 LUG. 2026

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Bottassa Carmela Vella

